

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile)

MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1965

(42^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente GARLATO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Modificazioni alla legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (1222) (D'iniziativa dei deputati Corona Giacomo ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 595, 600, 601
ROLLALANZA	600
FERRARI Giacomo	600
GIANCANE	600
ROMITA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici	601
ZANNIER, relatore	596

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Bernardi, Chiariello, Corbellini, Crollalanza, De Unterrichter, Fabretti, Ferrari Giacomo, Florena, Focaccia, Garlato, Genco, Giancane,

Guanti, Indelli, Lombardi, Masciale, Mas-sobrio, Restagno, Spasari, Spezzano, Vergani e Zannier.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Romita e per la marina mercantile Riccio.

LOMBARDI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Corona Giacomo ed altri: « Modificazioni alla legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 » (1222) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Corona Giacomo, Di

Nardo, Biasutti, Armani, Colleselli, Fusaro e Toros: « Modificazioni alla legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZANNIER, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la legge 31 maggio 1964, n. 357, che modifica ed integra la precedente legge 4 novembre 1963, n. 1457, riguardante le provvidenze previste per la rinascita delle zone colpite dalla catastrofe del Vajont, introduce, con l'articolo 3, il concetto di piano comprensoriale che rappresenta nella nostra legislazione urbanistica uno strumento del tutto nuovo.

Tale articolo prescrive che, ai fini dell'organico e programmato assetto della zona, siano redatti piani urbanistici per i comprensori situati, rispettivamente, nel territorio della provincia di Belluno e in quello della provincia di Udine.

Tali piani comprensoriali debbono definire le destinazioni di uso e le norme per l'utilizzazione del territorio ed in particolare devono contenere: le previsioni per l'impianto degli insediamenti abitativi e produttivi; gli impianti e le attrezzature pubbliche, nonché le infrastrutture occorrenti; i programmi e le norme di attuazione.

Precisa poi che l'estensione del territorio di ciascun comprensorio sarà determinata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro.

Il piano urbanistico comprensoriale è compilato a cura e spese dello Stato, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, costituite in consorzio ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale. Il piano dev'essere adottato dal consorzio e pubblicato a cura delle singole Amministrazioni comunali per il periodo di quindici giorni, entro i quali possono essere presentate opposizioni e osservazioni, ed è inviato al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni. Il piano è approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri del-

l'interno, del tesoro, dell'industria e del commercio e della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto sono decise le osservazioni e le opposizioni. Il piano comprensoriale ha efficacia di piano particolareggiato di esecuzione, soltanto però per le parti delimitate dal piano stesso.

Non v'è dubbio che con questa legge, introducendo il concetto di piano comprensoriale, si è voluto impostare il problema della rinascita economica con una visione urbanistica globale, certamente rispondente alle moderne esigenze dell'economia.

Affermata quindi la validità di tale strumento, sotto il profilo urbanistico ed ai fini della programmazione economica, occorre anche dire che la introduzione nella legge 31 maggio 1964, n. 357, del concetto urbanistico di piano comprensoriale, che ha efficacia di piano particolareggiato, comporta studi e tempi di attuazione che dilazionano la ricostruzione degli abitati e dei relativi insediamenti industriali.

Infatti, fino a quando il piano non è stato approvato, non si può dar corso a nessuna opera di ricostruzione e nemmeno alla definizione delle aree per i nuclei di industrializzazione, previste dall'articolo 19-bis della legge n. 357, perchè anche queste devono essere definite nel piano comprensoriale e approvate dal Ministero dell'industria di concerto con quelli dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici.

Premesso quanto sopra, il Ministero dei lavori pubblici affidò all'architetto professor Giuseppe Samonà l'incarico per la determinazione dell'estensione dei comprensori ed anche quello della redazione dei piani urbanistici comprensoriali. Per tale secondo incarico il professor Samonà si avvale della collaborazione di una *equipe* di sei studiosi.

Con decreto in data 17 novembre 1964 il Ministro dei lavori pubblici approvò la delimitazione del comprensorio udinese, comprendente tredici comuni, e di quello in provincia di Belluno, comprendente ventinove comuni.

In considerazione della complessità dello studio di un piano urbanistico comprenso-

riale, che dovrà essere redatto secondo le modalità ed i tempi precedentemente descritti, e stante l'urgenza di dare immediata attuazione alle opere di ricostruzione degli abitati ed ai nuovi insediamenti industriali, già con legge 6 dicembre 1964, n. 1321, si attribuì efficacia operativa ai già elaborati piani regolatori di Longarone e Castellavazzo, indipendentemente dalla redazione ed approvazione dei piani comprensoriali.

Grazie a tale legge, per quei comuni, è stato possibile dar corso alla redazione dei piani particolareggiati; per Longarone il piano venne approvato dal Ministero in data 7 giugno 1964, aprendosi in tal modo la strada alla ricostruzione ed alla creazione del nucleo industriale di Longarone e Castellavazzo, che potrà essere realizzato in anticipo sia rispetto al piano comprensoriale sia rispetto alla definitiva delimitazione del nucleo di industrializzazione previsto per il comprensorio bellunese.

Si tratta, ora, di superare le analoghe difficoltà della ricostruzione riguardanti il comprensorio del versante udinese.

In realtà, le complesse procedure e gli studi occorrenti per la redazione del piano urbanistico comprensoriale determinerebbero un ulteriore preoccupante ritardo per l'acquisizione delle aree da destinarsi alla ricostruzione degli abitati di Erto e Casso e per quelle da destinarsi ai previsti nuclei di industrializzazione.

Lo stesso prof. Samonà faceva presente al Sottosegretario onorevole de' Cocci la opportunità, di fronte alla prospettiva di un lasso di tempo ancora notevolmente lungo, di iniziare almeno la opera di ricostruzione delle unità abitative attraverso « piani di fabbricazione ».

Il problema è diventato particolarmente urgente dopo il decreto di trasferimento degli abitati di Erto e Casso, perchè ci si trova di fronte ai problemi connessi alla realizzazione delle opere pubbliche ed ai nuovi insediamenti abitativi ed industriali, e ciò in relazione alle indicazioni previste dal piano comprensoriale che, secondo quanto ci è dato conoscere, prevede un nuovo insediamento a quota di sicurezza in comune di Erto per una parte degli abitanti ed un

altro in comune di Maniago. Per quanto riguarda l'insediamento di Maniago, vi è la necessità di un coordinamento fra il piano regolatore adottato da quel comune con deliberazione del 22 giugno 1963, con il piano di fabbricazione per i nuovi insediamenti abitativi di quella parte di abitanti di Erto che intendono trasferirvisi, e l'organico ampliamento della prevista zona industriale da destinarsi agli insediamenti industriali previsti dalla legge 31 maggio 1964, n. 357.

Secondo le notizie assunte dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro del Vajont e riportata nella prima relazione comunicata alle Presidenze delle Camere l'11 maggio 1965, oltre al nucleo di industrializzazione previsto per il territorio di Maniago, vi è quello previsto nell'alta Val Cellina che dovrebbe permettere di risolvere il problema dell'occupazione per i comuni di Erto, Cimolais e Claut.

La stessa Commissione nella sua relazione, constatata l'urgenza di dar corso all'acquisizione delle aree da destinarsi alla ricostruzione degli abitati trasferiti, dice testualmente: « A questo proposito va ripetuto il rilievo già formulato con riferimento alla ricostruzione degli abitati, che è quello derivante dalla preoccupazione che, dovendosi attendere ancora per molto tempo la redazione e l'approvazione del piano comprensoriale, la determinazione delle aree da destinarsi ai nuclei di industrializzazione avvenga con eccessivo ritardo »; pertanto, essa suggerisce, per l'acceleramento dei tempi, di adottare anche per il versante udinese le stesse disposizioni previste per il versante bellunese con la legge n. 1321 del 6 dicembre 1964.

La relazione conclude dicendo: « Nelle popolazioni esiste una seria volontà di ripresa, forte è il desiderio di uscire dallo stato di disagio in cui attualmente si trovano; esse non vogliono il perdurare di una situazione che le pone a carico dell'assistenza pubblica, ma vogliono invece giungere ad una definitiva sistemazione dei loro nuclei familiari e dei loro interessi.

Il protrarsi di questa situazione di incertezza e di disagio esaspererebbe gli animi già tanto provati dalla sventura ed impe-

direbbe che le provvidenze esposte dal legislatore diventino effettivamente operanti ».

Il disegno di legge al nostro esame, già approvato dalla IX Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 25 maggio 1965, propone modifiche alla legge 31 maggio 1964, n. 357, tendenti ad accelerare i tempi e le procedure per dare rapidamente inizio alla ricostruzione degli abitati distrutti o da trasferire in conseguenza del disastro del Vajont, con particolare riferimento al comprensorio del versante udinese.

Il disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 prevede l'elaborazione di piani di fabbricazione, al fine di provvedere ai nuovi insediamenti dei centri abitati da trasferire. Tali piani dovranno essere elaborati in base alle indicazioni ed agli studi dei piani urbanistici comprensoriali in corso e dovranno essere da questi successivamente recepiti.

Trattasi però anche qui di un nuovo strumento urbanistico, — perchè con i piani di fabbricazione si introduce una terminologia completamente nuova nella legislazione urbanistica — strumento che ha, al tempo stesso, carattere generale e particolareggiato, con efficacia e durata previste dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, per i piani particolareggiati. Si è, in sostanza, anche qui, anticipato il concetto di piani operativi aventi efficacia e piani particolareggiati previsti dall'articolo 38 della proposta di legge urbanistica Mancini per quanto concerne i comuni dichiarati di accelerata urbanizzazione.

Con questo articolo, in sostanza, vi è la possibilità di redigere piani di stralcio, indipendentemente dalla avvenuta approvazione del piano comprensoriale, e si ristabiliscono, con tempi abbreviati, le procedure previste dalla attuale legge urbanistica.

Non dobbiamo quindi illuderci che queste nuove terminologie semplifichino i tempi di progettazione e di attuazione, che sono sempre quelli richiesti per la stesura del piano particolareggiato e del piano generale stralcio, del quale il piano particolareggiato è lo strumento di attuazione; ed io non intendo qui ricordare tutti gli elaborati

grafici previsti dalla circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2495 del 7 luglio 1954, necessari per l'elaborazione del progetto dei piani particolareggiati, le relazioni tecniche economiche, il piano parcellare con elenco descrittivo dei beni oggetto di esproprio, il piano finanziario di attuazione delle varie sistemazioni, eccetera.

Ho sottolineato questo per dimostrare come, anche partendo in questo momento con una disposizione che consenta la redazione di progetti stralcio, i tempi necessari per la realizzazione dei progetti siano sempre sensibilmente lunghi.

Con l'articolo 2 si apporta una modifica all'articolo 4-sub articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, tendente a conferire ai proprietari di una o più unità immobiliari, consistenti in fabbricati distrutti od abbandonati, la possibilità di impiegare la somma dei contributi loro spettanti per la ricostruzione di un numero di unità immobiliari o di vani destinati ad uso abitazione, anche inferiore a quelli distrutti o abbandonati; ciò permetterà la costruzione di edifici più rispondenti alle esigenze abitative moderne e permetterà anche la utilizzazione a tale fine dei contributi spettanti per fabbricati rurali a coloro che abbandoneranno l'attività agricola.

Per gli abitanti di Erto, infatti, nasce il problema del trasferimento, ad esempio, nella zona di Maniago, dove sono previste attività a carattere industriale, per cui queste persone si vedranno costrette ad abbandonare le attività agricole cui prima si dedicavano. Con il presente disegno di legge, pertanto, si offrirà anche a questi cittadini la possibilità di utilizzare il contributo dato per la cessata attività agricola, contributo che costoro potranno invece impegnare per la costruzione di una casa a Maniago, in base a progetti più rispondenti alle esigenze di ciascuna famiglia.

L'articolo 3 autorizza il Ministro dell'industria e del commercio a determinare le aree da destinarsi a sede di agglomerato industriale nella provincia di Udine, di concerto coi Ministri dell'interno, del tesoro e dei lavori pubblici, sentiti i comuni direttamente interessati.

Ritengo che questa disposizione sia molto importante perchè era veramente inammissibile che, nella redazione di questi piani, i comuni non venissero sentiti. Pertanto, l'introduzione del principio di cui all'articolo 3 del provvedimento all'esame, assume notevole rilevanza non soltanto dal punto di vista morale ma anche da quello democratico, in quanto i consigli, i pareri di questi comuni saranno preziosi, senza contare che, così facendo, si renderanno i comuni stessi responsabili delle decisioni prese circa i piani urbanistici riguardanti i nuovi insediamenti.

Il decreto che determina le aree di insediamento comporta dichiarazioni di pubblica utilità ai fini della espropriazione dei beni compresi entro tale perimetro. L'estensione definitiva del nucleo di industrializzazione verrà determinata successivamente in base alle indicazioni del piano comprensoriale.

Ricorderete infatti che le aree da destinare all'industrializzazione dovranno essere configurate nei piani comprensoriali ed ai comuni di Longarone e Castellavazzo spetterà una quota parte del 30 per cento del totale delle aree; pertanto, non appena il piano comprensoriale verrà redatto, le superfici da destinare all'industrializzazione saranno integrate in modo da rispettare le percentuali stabilite dalla legge fondamentale.

L'articolo 4 prevede la costituzione del consorzio per l'acquisizione e la gestione delle aree industriali.

L'articolo 5 stabilisce che la presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Onorevoli senatori, non vi è dubbio che il presente disegno di legge permetterà di accelerare i tempi per la ricostruzione anche del versante udinese, intendendo per « ricostruzione » la costruzione di nuovi insediamenti sia abitativi che industriali, nel rispetto della volontà democratica delle popolazioni interessate. La legge non prevede nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto modifica solamente le procedure per gli adempimenti già previsti in quelle precedenti. Ecco perchè invito gli

onorevoli senatori a voler dare la loro approvazione, raccomandando nel contempo all'onorevole rappresentante del Governo, come è già stato fatto dall'altro ramo del Parlamento, di stendere apposito disciplinare ove siano prescritti i termini per la presentazione degli elaborati che dovranno essere predisposti in forza della nuova legge e prevedendo anche le penali per il ritardo di presentazione. E mi corre l'obbligo anche di segnalare che nell'incarico precedentemente affidato per la stesura del piano comprensoriale, l'aver scorporato le operazioni di rilievo da quelle di stesura del progetto di piano comporta, di per sè, ritardo e scarico di responsabilità negli adempimenti tecnici conferiti.

Mi risulta, infatti, che solo attualmente l'ufficio del Genio civile di Udine è stato autorizzato a provvedere, mediante licitazione con gara ufficiosa, all'affidamento di tali rilievi. È evidente che, essendo la progettazione collegata ai rilievi, ciò determinerà ulteriori ritardi e giustificazioni quindi da parte degli incaricati alla progettazione.

Sarebbe stata buona norma, come avviene di solito, affidare l'incarico globale della stesura dei piani, ivi compresi i rilievi occorrenti, che pur sempre devono essere indirizzati dai progettisti per le finalità che questi devono raggiungere.

Indubbiamente, questo problema non è stato affrontato nella maniera migliore e si è venuta a creare una situazione di disagio, anche perchè l'incarico conferito al professor Samonà ha comportato una spesa di 60 milioni — dei quali 40 per le competenze e 20 per le spese — cifra sulla quale desidererei avere qualche illustrazione.

È, pertanto, quanto mai opportuno che il Ministero dei lavori pubblici, nel definire gli incarichi per la redazione di questi progetti stralcio, cerchi ora di correggere quella che è stata l'impostazione iniziale, fissando, soprattutto, dei termini.

Non si può infatti lasciare nel vago la determinazione di questi piani, che costituiscono la condizione essenziale per dare inizio alla costruzione dei nuovi abitati e, soprattutto, ritengo che sia un'esigenza di or-

dine morale precisare le necessarie condizioni nei confronti dei progettisti.

Detto questo, presento ora un ordine del giorno così formulato:

« La 7^a Commissione del Senato, prendendo atto che con l'approvazione del disegno di legge n. 1222 riguardante " Modifiche alla legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvedimenti a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont " si dà concreto avvio all'opera di ricostruzione dei nuovi insediamenti abitativi ed industriali, con particolare riferimento al trasferimento degli abitati di Erto e Casso nel comprensorio udinese, e nel rispetto della volontà delle comunità interessate;

ritenuto che con l'articolo 4 del disegno di legge si prescrive la costituzione di un consorzio che dovrà provvedere, oltre all'acquisizione delle aree da destinarsi alla zona industriale anche alla loro sistemazione ed urbanizzazione, rilevato che ai sensi dell'articolo 17-sub articolo 20 della legge 21 maggio 1964, n. 357, per l'esecuzione di dette opere è prevista la corresponsione al consorzio di cui sopra del contributo dello Stato, impegna il Governo a concedere il contributo per l'esecuzione delle opere di pertinenza del consorzio nella misura necessaria a coprire le spese occorrenti per la realizzazione delle infrastrutture e servizi occorrenti per le sedi di agglomerazione industriale appartenenti al nucleo di industrializzazione del comprensorio udinese ».

L'articolo 17 sopra citato prevede che, per la costituzione di questi consorzi, venga concesso un contributo dello Stato che, per la verità, non è specificato nei suoi termini, ma è evidente che non si può pensare — e su questo punto sono d'accordo il Ministero dell'industria e quello del tesoro — che alle opere di urbanizzazione, cioè alle strade, agli acquedotti, agli elettrodotti, eccetera, necessarie per la creazione di una zona industriale, possa provvedere un consorzio di comuni, per così dire, « diseredati ».

Con l'ordine del giorno presentato, quindi, si è voluto dare maggiore forza a quella che è già una disposizione di legge, precisando

che questo intervento per l'urbanizzazione delle aree deve essere a carico dello Stato, restando invece al consorzio il compito dell'acquisizione delle aree stesse nonché quello della loro cessione agli industriali che vi si insedieranno.

Mi auguro che l'ordine del giorno proposto incontri l'unanimità dei consensi da parte degli onorevoli senatori e del rappresentante del Governo, alla cui benevolenza affido la mia relazione.

FERRARI GIACOMO. A nome del Gruppo comunista, dichiaro di essere senz'altro favorevole al disegno di legge in esame nonché all'ordine del giorno presentato dal senatore Zannier.

GIANCANE. Dopo l'ampia ed esauriente relazione del senatore Zannier, ritengo vi sia poco da aggiungere e pertanto mi dichiaro favorevole all'approvazione del provvedimento e dell'ordine del giorno proposto.

PRESIDENTE. È doveroso riconoscere che il senatore Zannier, come del resto è sua abitudine, ci ha fatto anche questa volta un'accurata relazione sul provvedimento che gli è stato affidato.

CROLLALANZA. Non posso che unirmi all'unanime consenso espresso circa questo provvedimento che ritengo quanto mai opportuno, in quanto, come ha giustamente fatto rilevare il senatore Zannier, per la megalomania con la quale è stato concepito il piano comprensoriale, invece di agevolare le popolazioni colpite, si è praticamente ritardata, fino ad oggi, la ricostruzione degli abitati distrutti ignorando che sul posto vi erano ingegneri ed architetti di indubbia fama che avrebbero potuto contribuire all'elaborazione di questo piano, ridimensionandone gli aspetti eccessivamente vasti.

Mi trova senz'altro consenziente, pertanto, la possibilità prevista da questo disegno di legge di redigere piani stralcio, indipendentemente dall'avvenuta approvazione del piano comprensoriale, in quanto ciò da-

rà finalmente l'avvio alla ricostruzione degli abitati colpiti ed all'industrializzazione della zona devastata, che dovrà permettere la ripresa economica di quelle popolazioni.

R O M I T A, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Gli obiettivi che il presente disegno di legge si propone sono quelli di rendere più facilmente operanti le disposizioni e le provvidenze che il Governo ha già disposto a favore delle zone colpite dal disastro del Vajont.

Evidentemente, ci siamo trovati di fronte ad un problema quanto mai vasto e difficile da risolvere in modo soddisfacente, per cui possono anche essere comprensibili gli errori commessi; l'esperienza che abbiamo fatta ci consente tuttavia di suggerire ora, in modo più concreto e rapido, i mezzi per affrontare certi problemi a cui finora non si è riusciti a dare una soluzione.

Il Governo, quindi, con questo spirito, cioè con lo spirito di facilitare al massimo quelle provvidenze predisposte per le zone colpite dalla catastrofe del Vajont perchè diventino il più rapidamente possibile operanti, è pienamente concorde su questo disegno di legge.

Credo di poter anche accogliere l'ordine del giorno proposto dal senatore Zannier, il quale, praticamente, chiede che vengano rese operanti quanto prima le provvidenze previste dal disegno di legge nei nuclei industriali. In questo quadro, quindi, senza dubbio accolgo l'ordine del giorno inteso a sollecitare la realizzazione di questi interventi pubblici.

Per quanto riguarda, poi, le raccomandazioni fatte sempre dal senatore Zannier, che non hanno preso, mi pare, forma di ordini del giorno, riguardo agli incarichi e allo svolgimento degli incarichi stessi, sono pienamente concorde con lui che tali incarichi debbano essere affidati in modo oculato e che, non diversamente da quanto si fa normalmente quando vengono dati incarichi dal Ministero dei lavori pubblici, sia necessario porre condizioni ben precise attraverso disciplinari ben studiati, sia per l'entità e la profondità del lavoro da svolgersi, sia

per quanto riguarda i termini di tempo, che sono altrettanto essenziali quanto la bontà del lavoro svolto.

Accetto, quindi, senz'altro queste raccomandazioni e sarà mia cura riportarle ai competenti uffici del Ministero.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per provvedere ai nuovi insediamenti dei centri abitati da trasferire ai sensi dell'articolo 3, *sub* articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, il Ministro dei lavori pubblici, di intesa con le amministrazioni comunali interessate, dispone che siano compilati, a cura e spese dello Stato, piani di fabbricazione sulla base delle indicazioni derivanti dagli studi dei piani urbanistici comprensoriali di cui all'articolo 3 *sub* articolo 3 della legge stessa.

Detti piani debbono contenere i caratteri generali e particolareggiati necessari per la disciplina urbanistica ed edilizia dei nuovi insediamenti abitativi ed hanno l'efficacia e la durata dei piani particolareggiati di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Nei Comuni ove più urgente si manifesti l'opera della ricostruzione, il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con le amministrazioni comunali interessate, dispone che siano compilati, a cura e spese dello Stato, piani particolareggiati di esecuzione, sempre che detti Comuni siano già dotati di un piano regolatore generale.

I piani di cui ai precedenti commi sono adottati dalle amministrazioni comunali e sono pubblicati nell'albo pretorio per il periodo di quindici giorni.

Nei quindici giorni successivi possono essere presentate osservazioni ed opposizioni ai piani, sulle quali si decide col decreto del Ministro dei lavori pubblici che approva, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, i piani medesimi.

Detti piani sono attuati con le modalità previste dal disposto dei commi 16, 17 e 20 dell'articolo 3, *sub* articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e devono essere inquadrati nei piani urbanistici comprensoriali.

(È approvato).

Art. 2.

I proprietari di una o più unità immobiliari, a qualsiasi uso destinate, possono impiegare la somma dei contributi loro spettanti per ciascuna di esse in virtù dell'articolo 4 *sub* articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, nella ricostruzione di un numero di unità immobiliari o di vani destinati ad uso abitazione anche inferiore a quelli distrutti o abbandonati.

(È approvato).

Art. 3.

In deroga al disposto del primo comma dell'articolo 19-*bis*, *sub* articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357, ed ai fini di una prima attuazione della legge medesima, il nucleo di industrializzazione della provincia di Udine è costituito ad ogni effetto dalle sedi di agglomerazione industriale che saranno determinate con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici, sentiti i Comuni direttamente interessati.

Detto decreto comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, ai fini della eventuale espropriazione degli immobili compresi nel perimetro delle sedi di agglomerazione industriale.

L'estensione definitiva del nucleo di industrializzazione verrà determinata successivamente, in base alle indicazioni del piano urbanistico comprensoriale di cui all'articolo 3, *sub* articolo 3 della legge 31 maggio 1964, n. 357, con decreto del Ministro per

l'industria e per il commercio, di concerto con quelli per l'interno, per il tesoro e per i lavori pubblici.

(È approvato).

Art. 4.

All'acquisizione, anche mediante esproprio, delle arce destinate a sedi di agglomerazione industriale di cui all'articolo precedente, nonché alla esecuzione delle opere di sistemazione ed urbanizzazione delle aree stesse, provvede un Consorzio da costituire secondo il disposto dell'articolo 19-*bis*, secondo comma, *sub* articolo 16 della legge 31 maggio 1964, n. 357.

Le aree comunque acquisite sono assegnate dal Consorzio in base a piani proposti dal Consorzio stesso ed approvati con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Zannier, accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari